



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 febbraio 2014
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0010 (COD)**

**6510/14
ADD 1**

**AGRI 102
ENV 141
FORETS 21
CODEC 423
DEVGEN 27
RELEX 122
JUR 88
UD 45
WTO 63
PROBA 10**

NOTA PUNTO "I"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
n. doc. Comm.:	5984/13 - COM(2013) 15 final
n. doc. prec.:	5352/14
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea - Approvazione del testo di compromesso finale

Si trasmette in allegato per il Comitato dei rappresentanti permanenti il testo di compromesso consolidato concordato in occasione del trilatero del 12 febbraio 2014.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

che modifica il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2173/2005¹ conferisce alla Commissione competenze di esecuzione relativamente ad alcune sue disposizioni.
- (2) Per effetto dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), occorre allineare le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 2173/2005 agli articoli 290 e 291 del TFUE.
- (3) Al fine di applicare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005 dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290

¹ GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo ■ alle modifiche degli allegati I, II e III di detto regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

- (4) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione volte a valutare e ad approvare i sistemi esistenti che garantiscono la legalità e la tracciabilità efficace del legno e dei prodotti derivati esportati dai paesi partner affinché diventino la base di una licenza FLEGT, ***nonché ad adottare modalità di natura pratica e documenti standard, compresi i relativi possibili formati (elettronico o cartaceo) in relazione al sistema di licenze FLEGT.*** Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente ■ al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione².
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2173/2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2173/2005 è così modificato:

- 1) all'articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
- "2. Per fornire le necessarie garanzie di legalità del legno e dei prodotti derivati in questione, la Commissione valuta i sistemi esistenti che garantiscono la legalità e la tracciabilità efficace del legno e dei prodotti derivati esportati dai paesi partner e adotta atti di esecuzione per la loro approvazione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

I sistemi approvati dalla Commissione possono formare la base di una licenza FLEGT.

² GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

3. Il requisito di cui al paragrafo 1 non si applica al legno e ai prodotti derivati delle specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio³.

La Commissione *riesamina tale deroga tenendo conto degli sviluppi del mercato e dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'esito di tale riesame e, se necessario, presenta adeguate proposte legislative.*";

- 2) all'articolo 5, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. *Al fine di garantire condizioni di esecuzione uniformi del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità procedurali e i documenti standard, compresi i relativi formati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 ■ , paragrafo 3.*";

- 3) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis per modificare l'elenco dell'allegato I che riporta i paesi partner nonché le autorità di rilascio delle licenze da questi designate.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis per modificare l'elenco di legni e di prodotti derivati di cui all'allegato II, cui si applica il sistema di licenze FLEGT. Tali modifiche sono adottate dalla Commissione tenendo conto dell'attuazione degli accordi di partenariato FLEGT. Queste modifiche comprendono i codici di designazione delle merci, a quattro cifre a livello di voce o a sei cifre a livello di sottovoce, di cui all'attuale versione dell'allegato I del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis per modificare l'elenco di legni e di prodotti derivati di cui

³ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

all'allegato III, cui si applica il sistema di licenze FLEGT. Tali modifiche sono adottate dalla Commissione tenendo conto dell'attuazione degli accordi di partenariato FLEGT. Esse comprendono i codici di designazione delle merci, a quattro cifre a livello di voce o a sei cifre a livello di sottovoce, di cui all'attuale versione dell'allegato I del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci e si applicano solo in relazione ai corrispondenti paesi partner di cui all'allegato III.";

4) l'articolo 11 è così modificato:

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione è assistita dal comitato per l'applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale (FLEGT). Quest'ultimo è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.";

il paragrafo 2 è soppresso;

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.";

il paragrafo 4 è soppresso;

5) è inserito il seguente articolo 11 bis:

"Articolo 11 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui **■** all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, è conferita ***per un periodo di cinque anni a decorrere dal ...⁴. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega dei poteri è tacitamente prorogata per periodi di identica***

⁴ ***GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.***

durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di poteri di cui **■** all'articolo 10, paragrafi 1, 2, e 3 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi **■** dell'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **■ quattro** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente